



**LE MILLE LUCI DEL WEB
IL COMMERCIO ELETTRONICO
NEGLI STATI UNITI, IN EUROPA ED
IN ITALIA**

**IL COMMERCIO ELETTRONICO
NEL DIRITTO EUROPEO**

Me Anna Gibello - Bruxelles

Fondazione Forense Bolognese - UIA
17 marzo 2022 ore 16.00

Indice

01

LA RIVOLUZIONE DI INTERNET
DEFINIZIONE DI COMMERCIO ELETTRONICO

02

INFORMATICA E CONTRATTO : I CONTRATTI TELEMATICI
LA DIRETTIVA 2000/31/CE SUL COMMERCIO ELETTRONICO

03

LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI TELEMATICI
DALLA DIRETTIVA 2011/83/UE AL *NEW DEAL FOR CONSUMERS*

04

GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE
(BRUXELLES *Ibis* & ROMA I)

05

SOLUZIONI AD ALCUNE PROBLEMATICHE SPECIFICHE DEL
MERCATO DIGITALE : *GDPR, GEO-BLOCKING, P2B*

06

IL COMMERCIO ELETTRONICO DEL FUTURO :
DIGITAL ACT PACKAGE



1. LA RIVOLUZIONE DI INTERNET

[«Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico» (COM(97) 157)]

LA RIVOLUZIONE DI INTERNET : IL COMMERCIO ELETTRONICO

- Internet, rete aperta
- I mercati della prossima generazione
- Opportunità per l'Europa

CREAZIONE DI UN QUADRO REGOLATORE FAVOREVOLE

- Fiducia
- Accesso completo al mercato unico

PROMOZIONE DI UN CONTESTO COMMERCIALE FAVOREVOLE

- Sensibilizzare i consumatori e creare fiducia
- Sensibilizzare le imprese e incoraggiare l'adozione di *best practices*

GARANTIRE L'ACCESSO AL MERCATO GLOBALE

- Investendo nelle Infrastrutture, Tecnologie e nei Servizi





1. DEFINIZIONE DI COMMERCIO ELETTRONICO

Comunicazione della Commissione europea n. 157 del 1997, p. 9 : *Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico*

“ (...) Il commercio elettronico consiste nello **svolgimento di attività commerciali per via elettronica**. Basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso **comprende attività disparate** quali: **commercializzazione di merci e servizi per via elettronica; distribuzione on-line di contenuti digitali; effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all'asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; on-line sourcing; appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita**. Il commercio elettronico comprende **prodotti** (ad es., prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), **servizi** (ad es., servizi d'informazione, servizi giuridici e finanziari), **attività di tipo tradizionale** (ad es. l'assistenza sanitaria e l'istruzione) e **di nuovo tipo** (ad es., "centri commerciali virtuali"). (...)»



Transazioni e vendita di merci e servizi effettuati mediante l'impiego della tecnologia dell'informatica.



2. INFORMATICA E CONTRATTO : I CONTRATTI TELEMATICI (I)

CONTRATTO TELEMATICO :

TRATTI DISTINTIVI :

- Stipulato mediante la trasmissione di dati informatizzati tra due computer connessi
- Schema della contrattazione a distanza
- Fattispecie negoziali tipiche e atipiche
- **Sotto il profilo della forma e del procedimento di formazione :**
 - contratti virtuali in senso ampio : **contratti one to one** - conclusi mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti (quando la comunicazione contenente l'accettazione perviene all'indirizzo del server di posta elettronica del proponente)
 - contratti virtuali in senso stretto : **contratti con offerta al pubblico** – conclusi utilizzando lo spazio *www.* di Internet mediante pressione del tasto negoziale virtuale



2. INFORMATICA E CONTRATTO : I CONTRATTI TELEMATICI (II)

CONTRATTO TELEMATICO :

AMBITO DI APPLICAZIONE :

- OGGETTIVO :

- Contratto di adesione
- A seconda dell'oggetto del contratto telematico, distinzione tra :
 - Commercio elettronico indiretto :
 - bene materiale o servizio 'tradizionale'
 - conclusione *on line* ed esecuzione *off line* in via tradizionale
 - Commercio elettronico diretto :
 - bene o servizio digitale
 - conclusione ed esecuzione del contratto interamente *on line*
- Fattispecie negoziali tipiche e atipiche

- SOGGETTIVO :

- B2B
- B2C
- C2C o P2P
- Pa2C
- B2Pa



2. DIRETTIVA 2000/31/CE SUL COMMERCIO ELETTRONICO (I)

DIRETTIVA 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“DIRETTIVA DEL COMMERCIO ELETTRONICO”)

Considerando 3 : “La presente direttiva si prefigge di garantire un elevato livello di **intergrazione giuridica comunitaria** al fine di instaurare un **vero e proprio spazio senza frontiere interne** per i **servizi della società dell'informazione**”.

La Direttiva 2000/31/CE si prefigge di armonizzare le norme nazionali degli Stati membri in materia di :

- Regime di stabilimento dei prestatori di beni/servizi ed obbligo informazioni generali da fornire
- Comunicazioni commerciali, sollecitate e non (obblighi generali di identificazione, obblighi specifici per offerte promozionali e concorsi)
- **Disciplina dei contratti per via elettronica**
- Responsabilità dei prestatori intermediari (*mere conduit – caching – hosting*)
- Codici di Condotta
- Composizione extragiudiziale delle controversie
- Cooperazione fra Stati membri (poteri di controllo e di indagine)
- Sanzioni (effettive, proporzionate e dissuasive)



2. DIRETTIVA 2000/31/CE SUL COMMERCIO ELETTRONICO (II)

DIRETTIVA 2000/31/CE e LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI TELEMATICI

Art. 9 : Gli Stati membri provvedono affinché il loro ordinamento giuridico renda possibile i contratti per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano a che la **normativa relativa alla formazione del contratto** non osti all'uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica.



- LA DISCIPLINA **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** RESTA QUELLA CHE REGOLA IL PERFEZIONAMENTO DEI **CONTRATTI TRADIZIONALI OFF LINE**
- NON DEVE OSTACOLARE MA **ADATTARSI ALLE NUOVE REGOLE DEL DIGITALE**



2. DIRETTIVA 2000/31/CE SUL COMMERCIO ELETTRONICO (III)

DIRETTIVA 2000/31/CE – INFORMAZIONE PRE-CONTRATTUALE e INOLTRO DELL'ORDINE (i)

- PREVISIONE DI SPECIFICI **OBBLIGHI INFORMATIVI PRECONTRATTUALI** IN CAPO AL PRESTATORE
- PRINCIPIO DEL «**CONSENSO INFORMATO**»
 - Art. 5 : garantire facile accessibilità ad informazioni generali di identificazione del prestatore + indicazione prezzi ed eventuali costi/imposte aggiuntivi;
 - Art. 10 : - fornire al destinatario, prima dell'invio dell'ordine, in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile ulteriori informazioni dirette alla conclusione del contratto (es. fasi tecniche conclusione, archiviazione contratto ed accesso, ecc.), ai codici di condotta pertinenti (unicamente applicabile ai contratti telematici in senso stretto)
 - mettere a disposizione del destinatario le condizioni generali del contratto con modalità che ne consentano memorizzazione e riproduzione.



2. DIRETTIVA 2000/31/CE SUL COMMERCIO ELETTRONICO (IV)

DIRETTIVA 2000/31/CE – INFORMAZIONE PRE-CONTRATTUALE e INOLTRO DELL'ORDINE (ii)

▪ **INOLTRO DELL'ORDINE (obbligo d'informazione post-contrattuale)**

- Art. 11 : - il prestatore deve accusare ricevuta dell'ordine, riprendendone i dati essenziali, senza ingiustificato ritardo e per via elettronica (unicamente applicabile ai contratti telematici in senso stretto);
 - l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti non appena accessibili ai loro destinatari.

N.B. LE INFORMAZIONI PRE e POST-CONTRATTUALI e L'INOLTRO DELL'ORDINE DA PARTE DEL PRESTATORE DI CUI AGLI ARTT. 10 e 11.1 SONO **OBBLIGAZIONI** :

- **INDEROGABILI PER I CONTRATTI B2C (asimmetrie informative e valutative)**
- **DEROGABILI SOLO, PREVIO ACCORDO, NEI CONTRATTI B2B**



3. LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI TELEMATICI DALLA DIRETTIVA 2011/83/UE AL *NEW DEAL FOR CONSUMERS* (I)

LA TUTELA DEL CONSUMATORE NELLA VENDITA DI BENI E NELLA FORNITURA DI SERVIZI ON LINE : DALLA DIRETTIVA 2000/31/CE AD OGGI

- **DIRETTIVA 2011/83/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui **diritti dei consumatori**, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

▪ **DIRETTIVA (UE) 2019/770** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di **contenuto digitale e di servizi digitali**

▪ **DIRETTIVA (UE) 2019/771** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei **contratti di vendita di beni**, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE

▪ **DIRETTIVA (UE) 2019/2161** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una **migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori** (c.d. «Direttiva Omnibus»)

New deal for
Consumers

!! LIVELLO MASSIMO DI ARMONIZZAZIONE !!

E' espressamente precluso agli Stati membri mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalle direttive (salvo deroghe) .

3. LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI TELEMATICI DALLA DIRETTIVA 2011/83/UE AL *NEW DEAL FOR CONSUMERS* (II)



DIRETTIVA 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (i)

Oggetto:

- rafforzare la **tutelare i consumatori**,
- contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'**armonizzazione massima** di taluni aspetti in materia di contratti B2C,
- definire un **nuovo assetto normativo** standard per i **contratti B2C a distanza**,
- **elevare il livello di sicurezza delle transazioni commerciali** (spesso transnazionali) eseguite tramite **strumenti telematici** e finanziabili attraverso **servizi di pagamento online**.

Definizione di consumatore :

“qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” (art. 2)

Ambito d'applicazione :

contratti B2C di vendita di beni e di fornitura di servizi (*offline* e *online*)

3. LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI TELEMATICI DALLA DIRETTIVA 2011/83/UE AL *NEW DEAL FOR CONSUMERS* (III)



DIRETTIVA 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (ii)

➤ INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI IN CAPO AL PROFESSIONISTA

Art. 6.1 : prevede l'obbligo del professionista di fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, una lista molto dettagliata di informazioni (es. caratteristiche principali di beni/servizi, identificazione professionista, prezzi e imposte, modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, data d'esecuzione, possibilità e modalità di recess, promemorie esistenza garanzia legale di conformità, ecc.) ;

N.B. La mancata osservanza degli obblighi informative va a determinare una sanzione a carico del professionista, individuate nella responsabilità contrattuale dello stesso, in quanto le informazioni precontrattuali fanno parte integrante del contratto (v. art. 6.6 caso di mancata indicazione spese aggiuntive o costi)

Art. 6.8 : integrazione dei nuovi obblighi informativi con quelli già dettati dalle Direttive sul Commercio elettronico (2000/32/CE) e sui Servizi (2006/123/CE).

Art. 6.9 : l'onere della prova relativo all'adempimento incombe al professionista.

3. LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI TELEMATICI DALLA DIRETTIVA 2011/83/UE AL *NEW DEAL FOR CONSUMERS* (IV)



DIRETTIVA 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (iii)

➤ REQUISITI DI FORMA PER CONTRATTI A DISTANZA

Principi della Trasparenza e del Consenso Informato

- Art. 8.1 :** obbligo di fornire o mettere le informazioni precontrattuali a disposizione del consumatore **in modo appropriato** usando un **linguaggio semplice e comprensibile**.
- Art. 8.2 :** qualora l'**inoltro dell'ordine** implichi di **azionare un pulsante** per completare l'acquisto (*point & click*), tale pulsante deve indicare le parole « **ordine con obbligo di pagare** » o una formulazione equivalente inequivocabile → la mancata osservanza svincola il consumatore dal contratto.
- 8.3 :** sui **siti di vendita online** indicazione chiara e leggibile al più tardi all'inizio del processo di ordinazione se vi sono **restrizioni per la consegna** e quali i **mezzi di pagamento accettati**.
- Art. 8.7:** invio della **conferma del contratto** utilizzando un **mezzo durevole** (che garantisce cioè la possibilità di accedervi in futuro e permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate) **entro un termine ragionevole** e comunque al più tardi al momento della consegna del bene o dell'esecuzione del servizio.

3. LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI TELEMATICI DALLA DIRETTIVA 2011/83/UE AL *NEW DEAL FOR CONSUMERS* (V)



DIRETTIVA 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (iv)

➤ DIRITTO DI RECESSO

Artt. 9-16 : Il diritto di ripensamento del consumatore è oggetto di **ampia tutela**.

➤ SANZIONI

Art. 24 : lasciate alla determinazione degli Stati membri. Devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive**.



3. LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI TELEMATICI DALLA DIRETTIVA 2011/83/UE AL *NEW DEAL FOR CONSUMERS* (VI)

DIRETTIVA (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (i)

Definizioni :

Contenuto digitale : definizione molto ampia che ingloba **i dati e i prodotti forniti in formato digitale** (es. programmi informatici, applicazioni, file video/audio/musicali, giochi digitali, libri elettronici o altre pubblicazioni elettroniche nonché qualunque materiale/documento/file in formato digitale).

Servizio digitale =

- * un servizio che consente al consumatore di **creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale**,
- * un servizio che consente la **condivisione di dati in formato digitale** caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati (es. servizi di *cloud computing*, servizi per la condivisione audio e video, la videoscrittura o i giochi *online* offerti anche tramite *social media* o altre piattaforme).

Oggetto :

- la **conformità** del contenuto/servizio digitale al contratto di fornitura → requisiti soggettivi ed oggettivi + aggiornamenti → onere della prova in capo al fornitore se difetto entro 1 anno dalla fornitura del contenuto/servizio digitale
- i **rimedi in caso di difetto di conformità** al contratto o di mancata fornitura (riparazione, sostituzione riduzione presso, risoluzione) + le modalità di esercizio degli stessi,
- la **modifica** del contenuto/servizio digitale.



3. LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI TELEMATICI DALLA DIRETTIVA 2011/83/UE AL *NEW DEAL FOR CONSUMERS* (IIV)

[DIRETTIVA \(UE\) 2019/770](#) relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (ii)

Ambito di applicazione :

- Contratti di fornitura di contenuti/servizi digitali B2C a titolo oneroso 'classico' (pagamento del prezzo) (*offline e online*),
- Contratti di fornitura di contenuti/servizi digitali B2C quando «(...) **il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali all'operatore economico**, fatto salvo il caso in cui i dati personali del consumatore siano trattati esclusivamente dall'operatore economico ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto l'operatore economico e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.» (art. 3.2 della Direttiva (UE) 2019/770).

N.B.

La Direttiva (UE) 2019/770 introduce la qualificazione del **trasferimento di dati personali** come corrispettivo – in termini onerosi – quindi quale **obbligazione pienamente assimilabile al pagamento del prezzo** ogni qualvolta in cui il consumatore acconsente a che l'operatore economico utilizzi gli eventuali dati personali caricati o creati dal consumatore utilizzando il contenuto/servizio digitale.

- Es :**
- utilizzazione di nome ed indirizzo e-mail forniti al momento della creazione di un *account* sui *social media*
 - trattamento a fini commerciali di materiale contenente dati personali (foto) che il consumatore caricherà sul proprio account.

3. LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI TELEMATICI DALLA DIRETTIVA 2011/83/UE AL *NEW DEAL FOR CONSUMERS* (IIIV)



DIRETTIVA (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni

!! La Direttiva (UE)2019/771 contiene disposizioni parallele a quelle della Direttiva (UE) 2019/770.

Definizioni :

Beni con elementi digitali : «qualsiasi bene materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto/servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto/servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene» (art. 2,5 b) Direttiva (UE) 2019/771) (es. *smartphone* con *App* preinstallate (fotocamera) o *smartwatch* con *App* per il funzionamento che devono essere scaricate su uno *smartphone*).

Oggetto :

- la **conformità** dei beni al contratto di vendita → requisiti soggettivi ed oggettivi + aggiornamenti → **presunzione di esistenza dei vizi al momento della consegna** se si manifestano entro 1 anno dalla consegna del bene,
- i **rimedi in caso di difetto di conformità** al contratto (riparazione, sostituzione, riduzione prezzo, risoluzione) o di mancata fornitura + le modalità di esercizio degli stessi,
- la **garanzia commerciale** :
 - fornita al consumatore su un supporto durevole al più tardi al momento della consegna del bene,
 - indicazioni espresse obbligatorie (garanzia legale, identità garante, modalità, ecc.),
 - se le condizioni stabilite nella garanzia commerciale sono meno vantaggiose per il consumatore, rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia commerciale vincola il venditore secondo quanto previsto nella pubblicità

Ambito di applicazione : contratti di vendita B2C (*offline* e *online*)



3. LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI TELEMATICI DALLA DIRETTIVA 2011/83/UE AL *NEW DEAL FOR CONSUMERS* (IX)

DIRETTIVA (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (c.d. «Direttiva Omnibus»)

➤ Obiettivo :

Modernizzare le norme dell'Unione esistenti in materia di *clausole abusive, *indicazione dei prezzi ai consumatori, *pratiche commerciali sleali B2C e * tutela dei consumatori in linea con lo sviluppo digitale e **rafforzare** gli strumenti per migliorare i diritti dei consumatori.

➤ Principali novità sulle modifiche/integrazioni:

• Maggiori obblighi di trasparenza per gli operatori online:

- ✓ i siti che utilizzano **strumenti di confronto delle offerte** dovranno informare i consumatori in merito ai **criteri di classificazione** (es. posizionamenti a pagamento o inclusioni a pagamento);
- ✓ le nuove normative proibiscono le **false recensioni**. Gli operatori dovranno informare i consumatori se hanno adottato procedure a garanzia del fatto che le recensioni provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato i prodotti in questione e quali sono le modalità di svolgimento di tali verifiche;
- ✓ gli operatori che adottano il sistema dei '**prezzi personalizzati**' dovranno informarne gli acquirenti (uso di algoritmi *ad hoc*);
- ✓ i consumatori dovranno essere **informati se un prodotto viene acquistato presso un soggetto privato** e sul fatto che, in tal caso, le norme UE sulla protezione dei consumatori non troveranno applicazione.

• Tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali 'gratuiti' (es. servizi *cloud* o *account* posta elettronica) con applicazione della Direttiva 2011/83/UE (informazioni precontrattuali – diritto di recesso nonostante assenza di un corrispettivo pecuniario).

• Risarcimento alle vittime di pratiche commerciali sleali e regime di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.



4. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE (BRUXELLES *Ibis* & ROMA I) (I)

REGOLAMENTO(UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles *Ibis*)

CONTRATTI B2B	CONTRATTI B2C
<p>Art. 4 : principio generale = domicilio del convenuto «(...) le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.»</p>	<p>Art. 17: competenza in materia di contratti conclusi con i consumatori = <u>domicilio del consumatore</u> <u>! FORO ESCLUSIVO ED INDEROGABILE !</u></p>
<p>Art. 7.1 : competenze speciali in materia contrattuale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio</p> <p><u>compravendita di beni</u> = il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati,</p> <p><u>prestazione di servizi</u> = il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.</p>	<p>Art. 18 : l'azione del consumatore potrà essere intentata, a scelta del consumatore, davanti :</p> <ul style="list-style-type: none">- al giudice del domicilio dell'altra parte o- davanti al giudice del proprio domicilio
<p>Art. 24 : competenze esclusive (es immobili)</p>	
<p>Art. 25 : proroga di competenza (volontà delle parti, comunicazione elettronica ok per requisito forma scritta)</p>	



4. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE (BRUXELLES Ibis & ROMA I) (II)

REGOLAMENTO (CE) N. 593/2008 del Parlamento e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)

LEGGE APPLICABILE ai Contratti B2B	LEGGE APPLICABILE ai Contratti B2C
<p>Art. 3 : principio generale = libera scelta delle parti «(...) La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. (...)»</p>	<p>Art. 6.1 : <u>domicilio del consumatore</u> <u>SE</u> il professionista:</p>
<p>Art. 4 : in mancanza di scelta delle parti (a cascata) :</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Regole specifiche</u> in base alla fattispecie contrattuale<ul style="list-style-type: none">- vendita beni = residenza venditore- servizi = residenza prestatore- ecc- <u>criterio della residenza della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica</u>- ed ove nessuno di tali criteri sia idoneo a determinare la legge applicabile, riferimento alla <u>legge del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.</u>	<p>a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale <i>oppure</i> b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tal e paese o vari paesi tra cui quest'ultimo;</p> <p>e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.</p> <p>Art. 6.2 : <u>libera scelta delle parti e DEROGA all'art. 6.1</u></p> <p>Purché tale scelta non privi il consumatore della protezione delle le norme imperative della legge del Paese del proprio domicilio abituale</p>

5. SOLUZIONI AD ALCUNE PROBLEMATICHE SPECIFICHE DEL MERCATO DIGITALE : *GDPR, GEO-BLOCKING, P2B*



➤ REGOLAMENTO *GDPR* :

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla [protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali](#), nonché alla [libera circolazione di tali dati](#) e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

➤ REGOLAMENTO *GEO-BLOCKING* :

Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante [misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno](#) e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE

➤ REGOLAMENTO *P2B* :

Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che [promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online](#)

6. IL COMMERCIO ELETTRONICO DEL FUTURO : *DIGITAL ACT PACKAGE*



UN GRANDE PASSO VERSO LA REGOLAMENTAZIONE DELLE PIATTAFORME ONLINE

Dopo l'adozione della Direttiva 2000/31/CE si sono affermati nuovi e innovativi servizi digitali (come ad esempio mercati *online*, *social network*, piattaforme di condivisione di contenuti, *app store* e piattaforme di viaggio), che hanno cambiato la nostra vita quotidiana plasmando e trasformando il modo di comunicare, connettersi e svolgere attività economiche.

Tanti vantaggi, ma anche nuovi rischi e nuove sfide, che interessano sia la società nel suo complesso, sia i singoli individui che si avvalgono di tali servizi. Da qui la necessità di regolare, sulla base dell'attuale Direttiva E-commerce i servizi digitali.

Il Parlamento europeo ha votato il 20 gennaio us il testo di due proposte di Regolamento ch verranno ora negoziate con i singoli Stati membri sotto la presidenze di turno francese del Consiglio dell'Unione.

➤ *DIGITAL SERVICE ACT (DSA)*

- **Principio ispiratore = “ciò che è illecito *offline* deve essere illecito anche *online*”**
- Regolamentazione delle piattaforme sotto il profilo della protezione dei diritti fondamentali degli utenti e della limitazione della diffusione di beni/contenuti/servizi illeciti
- Maggiore responsabilità in capo alle piattaforme
- Meccanismo di controllo

➤ *DIGITAL MARKET ACT (DMA)*

- **Regolamentazione dell'operato delle piattaforme digitali (*gatekeepers*)** attraverso obblighi che consentono di proteggere i diritti dei consumatori, promuovendo allo stesso tempo la concorrenza all'interno del mercato uncio digitale.

FLINN

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

Anna GIBELLO

Partner

Avenue des arts, 46 - 1000 Brussels

+32 2 274 51 86

+32 473 91 02 70

anna.gibello@flinn.law

